

persone che si recano o si trovano all'estero a scopo di lavoro, senza fare alcuna distinzione tra l'emigrato permanente e quello che va fuori del Regno soltanto per alcuni mesi dell'anno, com'è il caso della numerosa nostra emigrazione temporanea, specialmente da alcune provincie dell'Alta Italia.

Ora non so davvero vedere alcun buon motivo per considerare agli effetti elettorali questa emigrazione temporanea, per lo più puramente invernale, alla stessa stregua di quella veramente permanente; nè di accumulare formalità su formalità per permettere ai reduci di votare, durante tutti i mesi in cui sono soliti trattenersi nei loro comuni di origine; con richieste di apposita verifica di identità, con « nota speciale » da prendersi nel processo verbale « di ogni elettore che venga ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona che attesta la sua identità, o del numero del libretto e della tessera di riconoscimento, ecc. ecc. », non bastando nemmeno la presentazione del passaporto.

BERTOLINI, *relatore*. No, no.

SONNINO SIDNEY. Saranno altre le vostre intenzioni: ma l'articolo dice così: « Si considerano emigranti in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa ».

Ora, questo, dato il decreto del 1901, non comprende l'emigrazione permanente o stabile nel senso usuale della parola; ma comprende tutta l'emigrazione temporanea che va fuori, in Germania, in Francia, magari nell'Argentina, ma sempre per pochi mesi; quelli che vanno, per esempio, per la mietitura nell'Argentina.

Occorre tener presente che in certe plaghe montanine quasi tutti gli uomini validi emigrano a scopo di lavoro durante i mesi invernali, onde in tali località tutte queste prescrizioni costituiscono un inutile fastidio ed inceppamento. Non vedo alcuna buona ragione per includere tutti questi emigranti temporanei in un elenco a parte, solo perchè abbiano preso il passaporto, come è loro diritto, con esenzione dalla tassa; come non vedrei alcun motivo per non conteggiarli nella formazione delle sezioni; e nemmeno per moltiplicare le formalità ogni volta che, tornati a casa, si presentino alle urne per compiere il loro dovere di cittadini.

Osservo pure che, combinato il presente articolo col disposto del comma 6° dell'articolo 48 dell'ultimo testo concordato tra Ministero e Commissione, si arriva alla enormità che tali emigranti temporanei, pel giorno del loro ritorno e in cui possono prendere parte alle votazioni, non vengono iscritti nella sezione in cui rispettivamente abitano, bensì ripartiti per ordine alfabetico tra le varie sezioni del comune, tra loro spesso lontanissime.

Tutto questo deriva dalla definizione, che si è qui data, di emigrazione permanente agli effetti elettorali, definizione che non è precisa.

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Cabrini; ma non è presente.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vi sarebbero altri oratori iscritti su questo articolo.

BERTOLINI, *relatore*. Solo per chiarire i termini della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Io desidero non tanto di rispondere subito all'onorevole Sonnino, quanto di ben chiarire i termini della disposizione, di cui si discute.

Il Governo, molto opportunamente, si è preoccupato di evitare un inconveniente che si verifica con molta frequenza, quello, cioè, di persone che si recano a votare indebitamente sotto il supposto nome di elettori, che sono emigrati.

È per togliere questo inconveniente gravissimo che l'onorevole presidente del Consiglio ha proposto la disposizione contenuta nell'articolo 6.

In proposito così si esprime la relazione ministeriale:

« Parve necessario, a combattere il pericolo di brogli, far inscrivere tutti gli emigrati in un elenco a parte, escludendoli così dalla lista, sulla quale si opera la votazione, ma senza impedire che l'emigrato iscritto, ritornando in patria, possa votare, purchè faccia constare della sua identità all'ufficio elettorale ».

La Commissione ha cordialmente approvato la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. La quale non porta a distinguere tra emigrazione permanente ed emigrazione temporanea, tra emigrazione europea ed emigrazione transoceanica. Se si volessero adottare siffatte distinzioni, si dovrebbe ordinare la compilazione di appositi elenchi, che non sono tenuti da nessuna autorità.